Pubblicato il 26/10/2026

N. 02058 /2026 REG.PROV.COLL.
N. 00614/2026 REG.RIC.
N. 00615/2026 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 614 del 2026, proposto da:
Arga Medicali S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Gualtieri e Demetrio Verbaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Muraca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Servizi Ospedalieri S.r.l., non costituita in giudizio;

Endotec S.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore,* rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Gangemi e Alessandro Alati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

sul ricorso numero di registro generale 615 del 2026, proposto da:
Arga Medicali S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Gualtieri e Demetrio Verbaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Mariachiara Paone, Maria Lorusso e Anna Muraca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Endotec S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Gangemi, Alessandro Alati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 614 del 2026:
- rispetto al LOTTO 1, del verbale n. 7 della Commissione di gara del 30 marzo 2026, comunicato via PEC alla ricorrente in data 10.4.2026, avente ad oggetto "Rivalutazione delle schede tecniche dei Lotti 1 e 2 a seguito delle osservazioni prodotte da Arga Medicali, in ottemperanza alla sentenza del TAR Calabria n.

535/2026 Reg. Prov. Coll.", con cui l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro ha chiuso negativamente il procedimento di riesame confermando tutti i punteggi precedentemente attribuiti e le decisioni già assunte; della determina dirigenziale di aggiudicazione n. 2797 del 10.6.2025 dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, come implicitamente confermata con gli atti sopra citati; del verbale di valutazione delle offerte tecniche del 9.4.2025, tutti nelle parti d'interesse ed in relazione al Lotto 1; nonché, nell'ipotesi in cui nelle more del giudizio venisse stipulato il contratto, per la declaratoria di inefficacia del contratto stesso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 121 c. 1, lett. c) e d) e 122 del D. Lgs. n. 104/2010, con subentro della ditta ricorrente.

Quanto al ricorso n. 615 del 2026:

- in relazione al LOTTO 2, del verbale n. 7 della Commissione di gara del 30 marzo 2026, comunicato via PEC alla ricorrente in data 10.4.2026, avente ad oggetto "Rivalutazione delle schede tecniche dei Lotti 1 e 2 a seguito delle osservazioni prodotte da Arga Medicali, in ottemperanza alla sentenza del TAR Calabria n. 535/2026 Reg. Prov. Coll.", con cui l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro ha chiuso negativamente il procedimento di riesame confermando tutti i punteggi precedentemente attribuiti e le decisioni già assunte; della determina dirigenziale di aggiudicazione n. 2797 del 10.6.2025 dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, come implicitamente confermata con gli atti sopra citati; del verbale di valutazione delle offerte tecniche del 9.4.2025, tutti nelle parti d'interesse ed in relazione al Lotto 2; nonché, nell'ipotesi in cui nelle more del giudizio venisse stipulato il contratto, per la declaratoria di inefficacia del contratto stesso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 121 c. 1, lett. c) e d) e 122 del D. Lgs. n. 104/2010, con subentro della ditta ricorrente.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro e di Endotec S.r.l.;

Visti tutti gli atti delle cause;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2026 la dott.ssa Valeria Palmisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I. L'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro ha indetto una procedura di gara per la fornitura di attrezzature e arredamenti necessari all'allestimento dei locali di sterilizzazione e stoccaggio del blocco operatorio del Presidio Ospedaliero di Soverato, mediante suddivisione in due lotti, rispettivamente: il lotto 1, avente a oggetto n. 2 Sterilizzatrici a vapore, per un importo presunto € 150.000,00, e il lotto 2, riguardante la fornitura di n. 2 termodisinfettori, per un importo stimato di € 70.000,00. Per entrambi i lotti il bando ha fissato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2023, con attribuzione di 100 punti complessivi, di cui 70 per l'offerta tecnica e 30 per quella economica.

II. All'esito della valutazione delle offerte tecniche (seduta del 9 aprile 2025) e di quella delle offerte economiche (seduta del 12 maggio 2025), l'ASP di Catanzaro, con determina dirigenziale n. 2797 del 10 giugno 2025, ha aggiudicato entrambi i lotti alla Endotec s.r.l., dandone comunicazione alle concorrenti con nota del 12 giugno 2025.

Segnatamente, per quanto concerne il lotto 1, Endotec s.r.l. si è classificata al primo posto con 90,12 punti complessivi, di cui 68 per l'offerta tecnica e 22,12 per quella economica; Servizi Ospedalieri s.r.l. ha conseguito 90 punti, di cui 60 per l'offerta tecnica e 30 per quella economica, così collocandosi al secondo posto; Arga Medicali s.r.l. si è classificata al terzo posto, con 87,12 punti, di cui 68 per l'offerta tecnica e 19,12 per quella economica.

Quanto al lotto 2, invece, Endotec s.r.l. ha conseguito 98,50 punti complessivi, di cui 68,50 per l'offerta tecnica e 30 per quella economica, mentre Arga Medicali s.r.l. si è classificata al secondo posto con 96,52 punti, di cui 70 per l'offerta tecnica e 26,52 per quella economica.

III. All'esito della comunicazione di aggiudicazione, la ricorrente ha chiesto l'accesso agli atti di gara e, il successivo 25 luglio 2025, ha formulato alla stazione appaltante istanza di riesame dei punteggi assegnati, deducendo plurime incongruenze nell'attribuzione degli stessi e sostenendo che, ove correttamente attribuiti, la graduatoria di entrambi i lotti l'avrebbe vista aggiudicataria.

La stazione appaltante, quindi, ha trasmesso l'istanza alla Commissione di gara, la quale ha provveduto alla rivalutazione con verbale del 17 settembre 2025, confermando i punteggi precedentemente attribuiti.

IV. Avverso tale determinazione, Arga Medicali s.r.l. ha proposto due distinti ricorsi, iscritti rispettivamente ai nn. R.G. 1388/2025, concernente il lotto n. 1, e R.G. 1392/2025, concernente il lotto n. 2, definiti con sentenza n. 535 del 23 marzo 2026 con la quale l'intestato Tribunale ha annullato le determinazioni, relative ad entrambi i lotti, per difetto di motivazione, facendo salvo il riesercizio del potere.

V. In esecuzione della statuizione giurisdizionale, quindi, la Commissione giudicatrice ha adottato la determinazione contenuta nel verbale del 30 marzo 2026 a mezzo della quale, all'esito di una rinnovata valutazione, ha confermato i punteggi e le determinazioni già assunte fornendo la motivazione e confermando, implicitamente, il provvedimento di aggiudicazione.

VI. Con due distinti ricorsi, rispettivamente concernenti il lotto 1 e il lotto 2, Arga Medicali s.r.l. ha impugnato il provvedimento di conferma e la determina di aggiudicazione, chiedendo altresì l'eventuale declaratoria di inefficacia del contratto *medio tempore* stipulato.

VII. Il ricorso concernente il lotto 1, rubricato al n. R.G. 614/2026 è affidato ai seguenti motivi:

1) PUNTEGGI INDEBITI ASSEGNATI ALLA DITTA ENDOTEC, PRIMA CLASSIFICATA (punti da recuperare: 3).

1.A) Sulla "Osservazione 1. Dimensione camera". Il disciplinare di gara prevedeva un punteggio tabellare aggiuntivo per la presenza di una "*camera da almeno 450 lt ...*", mentre alla aggiudicataria è stato riconosciuto il punteggio premiale ad onta del fatto che, pacificamente, la camera del macchinario offerto presentava un volume di 441 lt e non di 450 lt;

1.B) Sulla "Osservazione 3. Tempi di intervento della chiamata", atteso che il disciplinare di gara prevedeva un criterio proporzionale di attribuzione di un punteggio massimo di 5 punti e che Endotec s.r.l. ha ottenuto 4 punti pur offrendo tempi di intervento quattro volte maggiori rispetto alla ricorrente, la quale ha invece conseguito 5 punti;

2) *SULLA DITTA SERVIZI OSPEDALIERI, SECONDA CLASSIFICATA: MANCATA ESCLUSIONE E PUNTEGGI INDEBITI (punti da recuperare: 2,88).*

2.A) Sulla "*Osservazione 2. Dimensione camera*", punti 3, ha dedotto le medesime considerazioni già esposte con riferimento all'aggiudicataria;

2.B) *Sulla "Osservazione 1. Larghezza totale non superiore a 1 metro"*, ha riferito che il capitolato prevedeva che la sterilizzatrice "*Dovrà avere una larghezza totale non superiore ad 1 mt per unità (compreso lo spazio necessario per gli interventi manutentivi)"* come confermato nei chiarimenti e che, avendo la ditta Servizi Ospedalieri offerto due sterilizzatrici con un ingombro in larghezza di mm 1370 per ciascuna, avrebbe dovuto essere esclusa o comunque avrebbe dovuto ottenere un punteggio inferiore a quello conseguito;

2.C) *Sulla "Osservazione 5. Sede del centro di assistenza autorizzato più vicino al Presidio Ospedaliero"*, ha dedotto che l'aggiudicataria non avrebbe allegato alcuna

dichiarazione in ordine al centro di assistenza, né alcuna certificazione della casa madre, per cui inevitabilmente il suo punteggio doveva essere pari a zero;

2.D) *Sulla "Osservazione 6. Tempi di intervento della chiamata"*, ha dedotto che il capitolato ha previsto per "*Tempi di intervento della chiamata*" punti 5, con criterio "*proporzionale*" e che, nonostante l'aggiudicataria abbia offerto un tempo di intervento di gran lunga superiore rispetto alla ricorrente, ha conseguito 3 punti su 5.

VIII. Con il secondo ricorso, relativo al lotto 2, ha invece proposto un unico motivo concernente il punteggio indebitamente assegnato alla prima classificata rispetto alla "*Osservazione 2. Touch screen 4,3" grafico multicolore bilaterale*", punti 3. Segnatamente, a fronte di un criterio di attribuzione del punteggio "sì/no", riguardante la presenza di uno specifico display, la Commissione ha assegnato i 3 punti pur in presenza di un dispositivo diverso, segnatamente un display da 3,5 pollici munito di 4 di pulsanti (touch).

IX. Si è costituita in giudizio l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, confutando nel merito le domande. In sostanza la resistente ha confermato la legittimità delle determinazioni assunte, tenuto conto dell'applicazione del principio di equivalenza e della discrezionalità tecnica riconosciuta alla Commissione, sindacabile dal giudice amministrativo entro ristretti margini.

X. Con due distinte ordinanze, la domanda cautelare ha trovato accoglimento.

XI. I due ricorsi sono stati quindi chiamati all'udienza del 7 ottobre 2026 e, all'esito della discussione orale, sono stati trattenuti per la decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare va disposta la riunione dei giudizi, stanti le evidenti ragioni di connessione soggettiva e oggettiva.

2. Passando al merito i due giudizi possono essere scrutinati parallelamente, atteso che l'unica censura attinente al lotto 2, veicolata nel ricorso che viene riunito, è

strettamente connessa alle ragioni di diritto esposte con il primo motivo di ricorso proposto in relazione al lotto 1, rispetto alla società Endotec (1.A) e alla ditta Servizi Ospedalieri s.r.l. (2.A).

Tanto premesso, con il primo motivo di ricorso articolato nel giudizio 614/2026 e con l'unico motivo formulato nel ricorso introduttivo del giudizio 615/2026 la ricorrente lamenta l'errata valutazione amministrativa nella parte in cui, pur essendo la commissione giudicatrice tenuta ad applicare criteri di valutazione tabellari, basati sulla logica "sì/no" (ON/OFF), la stessa ha riconosciuto un punteggio premiale in assenza dei requisiti tecnici indicati, applicando erroneamente il principio di equivalenza.

Ciò ha determinato, a giudizio dell'esponente, un'indebita attribuzione in favore degli altri partecipanti alla gara di 3 punti che, qualora non riconosciuti, avrebbero comportato, in entrambi i casi, l'aggiudicazione della gara in favore della ricorrente.

2.1. I predetti motivi sono fondati e conseguentemente i ricorsi meritano accoglimento, con assorbimento delle ulteriori doglianze proposte col ricorso riunente.

Giova premettere che il principio di equivalenza, di cui all'art. 79 del d.lgs. n. 36 del 2023, consente a un'impresa di partecipare a una gara pur presentando soluzioni tecniche o prodotti differenti rispetto a quelli indicati nel capitolato, a condizione tuttavia che garantiscano una conformità sostanziale e funzionale rispetto ai bisogni dell'amministrazione. In altri termini, il principio in esame consente la prevalenza della sostanza sulla forma ogni qual volta soluzioni tecniche non puntualmente conformi a quelle indicate dalla stazione appaltante garantiscano nondimeno il raggiungimento del medesimo scopo.

In tal senso la giurisprudenza ha affermato che "*nell'ambito di una procedura di gara avente ad oggetto la fornitura di dispositivi medici (maschere monopaziente), la Stazione appaltante deve valutare la conformità dell'offerta non in senso meramente formale, ma in senso sostanziale e funzionale rispetto alle esigenze da soddisfare. Il*

prodotto, infatti, può ritenersi conforme anche se non corrisponde pedissequamente alle specifiche tecniche della lex specialis*, purché assicuri lo stesso risultato"* (T.A.R. Roma Lazio sez. III, 12/09/2025, n. 16214).

Costituisce *ius receptum* il principio per cui "*la commissione di gara può effettuare la valutazione di equivalenza anche in forma implicita, ove dalla documentazione tecnica sia desumibile la rispondenza del prodotto al requisito previsto* dalla *lex* specialis" (*ex multis*: Cons. St., Sez. III, 27 gennaio 2026, n. 668; id, Sez. V, 25 agosto 2021, n. 6035; id, Sez. III, 29 marzo 2018, n. 2013).

Tuttavia il principio di equivalenza, sebbene abbia portata tendenzialmente generalizzata, è funzionale al perseguimento del *favor partecipationis* e all'esigenza della stazione appaltante di conseguire la miglior prestazione, alle condizioni economiche più vantaggiose.

In altri termini lo stesso trova applicazione per i requisiti minimi, funzionali alla partecipazione, non potendo invece estendersi anche all'attribuzione di punteggi premiali.

Ragionando diversamente, infatti, si finirebbe per annullare la distinzione tra requisiti minimi di ammissibilità e criteri premiali e, soprattutto, ad ampliarne la portata bel oltre la sua *ratio* complessiva.

Infatti, mentre i primi delimitano la soglia di accesso alla competizione, i secondi misurano il valore aggiuntivo dell'offerta rispetto a tale soglia.

Come di recente affermato dalla giurisprudenza "*in altri termini, riconoscere all'equivalenza funzionale la capacità di generare anche il punteggio premiale significherebbe attribuire un vantaggio competitivo identico a chi possiede una soluzione diversa da quella richiesta rispetto a chi possiede esattamente la soluzione descritta dalla lex* specialis*. Ciò risulterebbe lesivo della par condicio tra i concorrenti, in quanto il punteggio tabellare perderebbe la propria funzione selettiva*

e si ridurrebbe ad una mera verifica di ammissibilità, già autonomamente garantita dal principio di equivalenza" (Tar Puglia, Bari, Sez. III, 28 aprile 2026, n. 502).

In conclusione, quindi, va ribadito che il principio di equivalenza consente di valorizzare un'interpretazione sostanziale e funzionale dei requisiti minimi previsti dal bando, al fine di evitare che difformità meramente formali precludano la partecipazione di un operatore economico la cui offerta sia comunque idonea a soddisfare le esigenze sottese alla prescrizione, ampliando dunque la platea dei partecipanti.

Diversamente però, laddove, come nel caso di specie, la *lex specialis* preveda l'assegnazione di un punteggio premiale in favore dell'operatore che offra condizioni migliorative rispetto ai requisiti minimi, l'autovincolo assunto dalla stazione appaltante mediante la previsione di un criterio tabellare, fondato sulla rigida alternativa "sì/no", impone un'applicazione più rigorosa, non ricorrendo affatto l'esigenza che appunto il principio di equivalenza mira a tutelare.

In altri termini, la previsione di criteri tabellari ai fini del riconoscimento di un punteggio premiale, quindi aggiuntivo, presuppone la sussistenza delle condizioni tecniche individuate dalla legge di gara, con la conseguenza che la discrezionalità rimessa alla commissione sarà limitata all'individuazione della sussistenza delle stesse, senza che residui spazio per valutazioni di equivalenza funzionale, come tali violative dell'autovincolo imposto.

2.2. Passando al caso di specie, dagli atti di causa emerge che, quanto al lotto 1, a fronte della previsione nel capitolato tecnico di un punteggio premiale tabellare in caso di sterilizzatrice monoporta con camera "da almeno 450 lt", sia Endotec srl, sia Servizi Ospedalieri srl, hanno presentato offerte aventi ad oggetto una camera di sterilizzazione di dimensioni inferiori e, segnatamente, pari a 441 e 434 lt.

Rispetto al lotto 2, invece, il capitolato prevedeva un punteggio tabellare pari a 3, secondo il criterio "sì/no", in caso di presenza di "touch screen 4,3 grafico multicolore

bilaterale", mentre l'aggiudicataria ha presentato un'offerta tecnica avente ad oggetto un display pari a 3,5" touch.

La commissione giudicatrice ha nondimeno considerato tali caratteristiche tecniche equivalenti a quelle indicate dalla stazione appaltante atteso che lo scostamento era minimo rispetto a quanto richiesto e tenuto conto che tale differenza di dimensioni non avrebbe inciso a livello funzionale (in particolare nel lotto 1 con l'utilizzabilità contestuale di n. 6 unità da sterilizzare).

In entrambi i giudizi, quindi, la resistente e la controinteressata costituita, pur non contestando che tali requisiti fossero invece posseduti dalla ricorrente, sicché tale aspetto costituisce fatto non contestato ai sensi dell'art. 115 c.p.c., hanno invocato il principio di equivalenza.

Tuttavia, non potendo essere applicato il suddetto principio trattandosi di un punteggio premiale e non già di un requisito minimo, la commissione era tenuta ad utilizzare rigidamente il criterio binario, sicché in assenza delle menzionate caratteristiche alcun punteggio aggiuntivo poteva essere riconosciuto.

2.3. Conclusivamente, la sottrazione dei punteggi illegittimamente attribuiti (3 punti in relazione al lotto 1 per la dimensione della camera e 3 punti per il lotto 2 in relazione al display) è sufficiente a sovvertire la graduatoria in favore della ricorrente, atteso che il divario complessivo tra le offerte è pari a 3 e 2,88 per il lotto 1 (con posizione poziore in caso di pari punteggio) rispetto all'aggiudicataria e la seconda classificata e, per il lotto 2, a 1.98 rispetto alla prima classificata.

3. In definitiva, i ricorsi vanno accolti e, per l'effetto, devono essere annullate le aggiudicazioni impugnate, con l'obbligo di riprovvedere. Resta assorbita ogni ulteriore questione.

4. Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'amministrazione resistente e della società aggiudicataria. Nulla va disposto nei confronti di Servizi Ospedalieri S.r.l., non costituita in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.

Condanna l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro nonché Endotec s.r.l. alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che si liquidano complessivamente in 3.000,00 € a carico di ciascuna parte, oltre spese e accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Gerardo Mastrandrea, Presidente

Arturo Levato, Consigliere

Valeria Palmisano, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Valeria Palmisano

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

N. 00614/2026 REG.RIC.

IL SEGRETARIO